

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/A

Il Consiglio Federale

- Tenuto conto dei numerosi procedimenti instaurati negli ultimi mesi innanzi all'autorità Giudiziaria ordinaria ed amministrativa nei confronti della F.I.G.C.;
- ritenuto opportuno, al fine di evitare il reiterarsi di analoghe situazioni, di introdurre una norma che consenta di perseguire più efficacemente la violazione della clausola compromissoria;
- visto l'art. 24, dello Statuto Federale;

delibera

di approvare l'introduzione nel Codice di Giustizia sportiva dell'art. 11 bis secondo il seguente testo:

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 11 bis

Violazione clausola compromissoria

1. Ai soggetti tenuti all'osservanza delle norme federali che pongono in essere violazioni o azioni comunque tendenti alla elusione dell'obbligo di cui all'art. 27, comma 2 dello Statuto, fatta salva l'applicazione di misure maggiormente afflittive, sono comminate le seguenti sanzioni:
 - a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società e le associazioni;
 - b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche.Fatta salva ogni diversa disposizione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, deve essere irrogata un'ammenda.
2. Successivamente all'erogazione delle sanzioni adottate con provvedimento definitivo, ove risulti che la violazione della clausola compromissoria persista, il Presidente Federale diffida i soggetti di cui al comma 1, assegnando un termine di 20 giorni, ridotto in caso di urgenza a giorni 10, per rinunciare ad ogni azione intrapresa e agli eventuali effetti prodotti. Decorso inutilmente il suddetto termine, ai soggetti che non abbiano ottemperato, si applicano per tale ulteriore violazione le sanzioni previste dal comma 1.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 SETTEMBRE 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro